

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Versione commentata

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Versione commentata

Premessa

Una persona ogni 6 nel mondo ha una disabilità. È un dato che non solo non possiamo ignorare, ma da cui partire nel promuovere la lettura e la conoscenza della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata dal Parlamento della Repubblica Italiana nel 2009, è oggi punto di riferimento imprescindibile per la promozione e tutela dei diritti umani di ogni persona, con e senza disabilità.

Per CBM è anche fondamento e ispirazione di un lavoro e impegno "al fianco" di quel 1,3 miliardi di persone con disabilità presenti nel mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, dove vive l'80% di loro e dove, come organizzazione internazionale, lavoriamo dal 1908 con progetti di salute, educazione e lavoro.

Persone che troppo spesso ancora oggi incontrano discriminazioni ed esclusione, in ogni parte del mondo, anche in Italia. Per questo nel nostro Paese portiamo avanti iniziative e progetti volti a diffondere una cultura dell'inclusione e promuovere i diritti delle persone con disabilità, per una loro partecipazione attiva nella società, senza discriminazioni e con un ruolo da protagoniste. E il primo passo è proprio partire dalla conoscenza e dallo studio della Convenzione, che qui proponiamo in una versione commentata. Una proposta che, pur non essendo esaustiva, ha l'obiettivo di diffondere questo documento affinché sempre più possa essere conosciuta e messa in pratica ogni giorno.

Massimo Maggio
Direttore di CBM Italia

Indice

Introduzione	7
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità	13
Preambolo	14
Articoli [da 1 a 50]	20
Protocollo opzionale	100
Approfondimenti	
La disabilità: un concetto in evoluzione	18
Il moderno concetto di disabilità: un nuovo paradigma	21
La discriminazione	25
L'accomodamento ragionevole	25
La Progettazione Universale o <i>Universal Design</i>	26
Il superiore interesse del minore	39
L'impatto delle emergenze umanitarie sulle persone con disabilità	47
Vita indipendente per le persone con disabilità	58
L'educazione inclusiva	67
L'accesso ai servizi	69
Diritto al lavoro	73
Diritto a un livello di vita adeguato	75
La mancanza di dati sulla disabilità	81
Cooperazione internazionale e diritti delle persone con disabilità	83



Introduzione

a cura di CBM Italia

Questo documento ha l'obiettivo di avvicinare il maggior numero di persone alla **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** per favorire la diffusione e la promozione dei suoi principi rivoluzionari.

Ognuno di noi, come singoli e come collettività, ha la responsabilità di rendere possibile una convivenza delle diversità. **Non si tratta di una società ideale, ma della società reale che possiamo costruire insieme.**

Questa versione commentata della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità vuole mettere in luce le ragioni per cui questo documento così importante deve essere conosciuto da ogni persona, con e senza disabilità, e dovrebbe essere applicato da tutti i Paesi del mondo.

In questa versione proposta da CBM sono stati individuati e commentati alcuni articoli fondamentali, che ispirano il lavoro della nostra Organizzazione: il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, la loro partecipazione a ogni ambito della vita, il loro accesso a salute, educazione e lavoro.

Chi legge troverà quindi approfondimenti di alcuni articoli e principi, per arricchire e facilitare la comprensione dei concetti fondamentali della Convenzione.

Un lavoro che è stato possibile anche grazie al prezioso contributo di Ledha-Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Cos'è la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità?

La **Convenzione sui diritti delle persone con disabilità**, comunemente detta **CRPD** dal suo acronimo inglese *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, è un accordo internazionale adottato dalle Nazioni Unite nel 2006.

La Convenzione è il primo trattato internazionale legalmente vincolante e stabilisce gli obblighi che gli Stati aderenti devono rispettare per promuovere e proteggere i diritti fondamentali delle persone con disabilità.

Possiamo pensare alla Convenzione come composta di due parti:

- nella prima, fino all'art. 30, sono individuati i diritti delle persone con disabilità;
- nella seconda, dall'articolo 31 al 50, è previsto un sistema di monitoraggio per rendere effettiva l'applicazione dei principi e degli obblighi della Convenzione in tutti gli Stati che l'hanno adottata. Per esempio, con l'art. 34 si istituisce il Comitato sui diritti delle persone con disabilità che vincola gli Stati aderenti e le associazioni di settore (come CBM), a produrre rapporti e relazioni periodiche per monitorare e garantire la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

I concetti principali su cui si soffermano i primi 30 articoli, sono: **uguaglianza, sicurezza, formazione, occupazione, non discriminazione, partecipazione, accessibilità e libertà**.

L'obiettivo è affermare nelle persone con disabilità, e nel contesto sociale in cui vivono, una maggiore consapevolezza dei propri diritti.

La Convenzione non introduce diritti nuovi, ma li declina con un approccio innovativo: si tratta di diritti riconosciuti a tutti, ma che non sempre sono garantiti alle persone con disabilità a cui è spesso negato l'accesso ai servizi necessari per soddisfare i propri desideri e bisogni. È proprio qui che la Convenzione interviene, obbligando gli Stati ad assumere misure diverse o aggiuntive per garantire la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità. Quindi, perché una Convenzione sui diritti delle persone con disabilità?

- Per riaffermare i diritti umani delle persone con disabilità.
- Per garantire alle persone con disabilità la partecipazione alla società come soggetti di diritti.
- Per affrontare attraverso leggi e politiche le sfide che incontrano le persone con disabilità.
- Per proteggere e promuovere i diritti delle persone con disabilità con uno strumento giuridicamente vincolante.

Perché è importante diffondere la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità?

Ecco le principali ragioni per cui è importante far conoscere la Convenzione:

- **Per rispettare i diritti umani** delle persone con disabilità, che sono gli stessi delle persone senza disabilità, come il diritto all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla partecipazione piena e effettiva nella società in tutti i suoi ambiti, dall'istruzione alla vita indipendente.
- **Per promuovere l'inclusione sociale** delle persone con disabilità, abbattendo le barriere che ostacolano la loro piena partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.
- **Per combattere la discriminazione** in tutte le sue forme, adottare misure

per garantire l'uguaglianza di opportunità per le persone con disabilità.

- **Per orientare le politiche** nazionali e internazionali nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
- **Per promuovere la cooperazione internazionale** e affrontare le questioni relative alla disabilità a livello mondiale.

Purtroppo alcuni Paesi non hanno ancora aderito alla Convenzione e altrettanti non applicano in maniera efficace e concreta i suoi principi. La sua diffusione, quindi, è indispensabile e ognuno di noi può contribuire nella promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità per la realizzazione di una società inclusiva, basata sul rispetto delle diversità.

Percorso storico di avvicinamento alla Convenzione

Il cammino per arrivare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stato lungo e difficile. Fino alla sua approvazione è stato necessario affrontare e superare con determinazione gli ostacoli che hanno rischiato di impedire l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante in grado di definire i concetti e gli standard internazionali dei diritti umani e stabilire esplicitamente gli obblighi legali per gli Stati.

La fase finale di questo processo ha visto nel 2001 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) richiedere uno studio sui diritti delle persone con disabilità e sul sistema esistente dei diritti umani per capire la situazione reale in quel momento storico.

Lo studio conclude che:

- gli strumenti e i meccanismi esistenti non prestavano sufficiente attenzione alla promozione e alla protezione dei diritti delle persone con disabilità;
- l'assenza di una tutela giuridica esplicita delle persone con disabilità rappresentava una lacuna da colmare.

Questo passaggio rafforza definitivamente la necessità di un trattato internazionale sui diritti delle persone con disabilità e porta il 13 dicembre 2006 all'adozione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: un'approvazione record in termini di tempo e di partecipazione della società civile, comprese le persone con disabilità.

1948

Dichiarazione Universale Diritti Umani

1971

L'ONU adotta la Dichiarazione sui diritti delle persone mentalmente ritardate

1975

L'ONU adotta la Dichiarazione sui diritti delle persone disabili

1980

L'OMS adotta *La Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap* criticata per il suo approccio puramente medico.

1981

L'ONU proclama l'Anno Internazionale delle Persone con Disabilità che ha come tema centrale la piena partecipazione. Nascono le prime partnership tra governi e organizzazioni di persone con disabilità fondamentali per lo sviluppo di politiche inclusive. Il principio guida "Niente su di noi senza di noi" nasce proprio in quegli anni.

1982

L'ONU proclama il Decennio delle Persone con Disabilità (1982-92). Il 3 dicembre l'Assemblea Generale adotta il Programma di Azione mondiale sulle Persone con Disabilità (WPA) volta alla prevenzione, alla riabilitazione e alle pari opportunità per le persone con disabilità.

1992

L'ONU istituisce il 3 dicembre Giornata internazionale delle persone con disabilità.

1993

L'ONU adotta "Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità" uno strumento non vincolante ma decisivo per l'inclusione delle persone con disabilità in tutte le politiche che le riguardano.

2001

A seguito di una proposta del Messico, l'Assemblea Generale dell'ONU istituisce un Comitato ad hoc per studiare proposte per una convenzione volta a promuovere e proteggere i diritti e la dignità delle persone con disabilità.

2003-2006

Il Comitato ospita consultazioni in cui le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità forniscono input alle delegazioni che partecipano a New York alla stesura della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

2006

L'ONU approva la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

2009

L'Italia ratifica la Convenzione con la legge n. 18 del 24 febbraio impegnandosi così ad integrarla nel proprio ordinamento.

¹ FONTE: *The Convention on the rights of persons with disabilities* — Training Guide - Professional Training Series N.19 – UNHCR – 20142

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

- (a) *Richiamando* i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la **dignità** ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i **diritti uguali e inalienabili** come fondamento di **libertà, giustizia e pace** nel mondo,
- (b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che **ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate**, senza alcuna distinzione,
- (c) *Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione* di tutti i **diritti umani e libertà fondamentali** e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,
- (d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'**eliminazione di tutte le forme di discriminazione** razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
- (e) *Riconoscendo* che **la disabilità è un concetto in evoluzione** ^A e che la **disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni**

e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,

- (f) *Riconoscendo* l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla **promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale** al fine di perseguire **pari opportunità per le persone con disabilità**,
- (g) *Sottolineando* l'importanza di integrare i **temi della disabilità** nelle pertinenti strategie relative allo **sviluppo sostenibile**,
- (h) *Riconoscendo* altresì che la **discriminazione** contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una **violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana**,
- (i) *Riconoscendo* inoltre la **diversità delle persone con disabilità**,
- (j) *Riconoscendo* la necessità di **promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità**, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
- (k) *Preoccupati* per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le **persone con disabilità** continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad **essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo**,
- (l) *Riconoscendo* l'importanza della **cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità** in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

- (m) *Riconoscendo* gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la **promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità** accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello **sviluppo umano, sociale ed economico della società** e nello sradicamento della povertà,
- (n) *Riconoscendo* l'importanza per le persone con disabilità della loro **autonomia ed indipendenza individuale**, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
- (o) *Considerando* che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere **coinvolte attivamente nei processi decisionali** relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,
- (p) *Preoccupati* delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
- (q) *Riconoscendo* che le **donne** e le **minori** con disabilità corrono spesso **maggiori rischi** nell'ambiente domestico ed all'esterno, di **violenze, lesioni e abusi**, di **abbandono** o **mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento**,
- (r) *Riconoscendo* che i **minori con disabilità** dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
- (s) *Sottolineando* la necessità di incorporare la **prospettiva di genere** in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
- (t) *Riaffermando* che **la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà**, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- (u) *Consapevoli* che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la **piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere**,
- (v) *Riconoscendo* l'importanza dell'**accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione**, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
- (w) *Consapevoli* che **ogni individuo**, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, **ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti** riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,
- (x) *Convinti* che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che **le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza** necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al **pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità**,

(y) Convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la **promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità** potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a **promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità**, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

**A LA DISABILITÀ:
UN CONCETTO
IN EVOLUZIONE**

La comprensione e la percezione della disabilità sono cambiate nel tempo, così come il linguaggio, gli atteggiamenti e le espressioni sul tema si sono evoluti, sono migliorati diventando

sempre più rispettosi di una cultura della disabilità basata sui diritti umani e sull'inclusione nella società delle persone con disabilità al pari degli altri. Negli ultimi decenni, infatti, è cresciuta la consapevolezza del fatto che la disabilità è influenzata non solo dalle caratteristiche individuali, ma anche

dall'ambiente circostante e dalle barriere sociali.

Per garantire l'accessibilità, l'equità e l'inclusione delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita è stato necessario adottare un **modello basato sui diritti umani** che riconosce la diversità delle esperienze e

delle capacità umane come valore positivo e si concentra sulla rimozione delle barriere comportamentali e ambientali che impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla società.



Articolo 1

Scopo

- 1.** Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
- 2.** Per persone con **disabilità** **B** si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

B IL MODERNO CONCETTO DI DISABILITÀ: UN NUOVO PARADIGMA

"La disabilità è una difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale o sociale, in uno o più dei domini principali di vita, che una persona con una condizione di salute prova nell'interazione con i fattori contestuali".²

Il concetto più moderno di disabilità la definisce come la conseguenza o il risultato di una complessa **relazione, spesso difficile, tra la condizione personale di un individuo** (fattori personali, come avere una disabilità motoria o visiva) **e le circostanze in cui l'individuo vive** (fattori ambientali come atteggiamenti

discriminatori o edifici inaccessibili). La combinazione di questi fattori determina la condizione di disabilità e influenza la partecipazione di un individuo nella società. Ciò permette di pensare alla disabilità come a un'esperienza umana universale che tutti possono vivere in un modo o nell'altro nella propria vita.

Il paradigma però non è sempre stato questo. Nel corso della storia le persone con disabilità sono state percepite come destinatari passivi di assistenza piuttosto che come titolari di diritti. Sono state spesso escluse dalla vita della propria comunità, sono rimaste invisibili ed emarginate.

Nello schema che segue trovate i principali approcci alla disabilità. Quelli più lontani nel tempo purtroppo persistono ancora oggi producendo un impatto negativo sui diritti e quindi sulla vita delle persone con disabilità.

Approccio caritatevole

Si identifica con un atteggiamento pietistico secondo cui **le persone con disabilità sono bisognose**, oggetti di compassione, “poverini” incapaci di badare a loro stessi. Quando prevale questo approccio, la presa in carico non avviene da parte delle istituzioni ma è volontaria, basata sull’iniziativa personale di individui particolarmente “sensibili” e caritatevoli attraverso, per esempio, la raccolta di somme di denaro da donare.

Approccio medico

La disabilità qui è identificata con la malattia. Le **persone con disabilità** vengono viste come **pazienti da curare e guarire**, da “riparare” e “aggiustare” per raggiungere il massimo grado di ‘normalità’ possibile così da esercitare i propri diritti e partecipare alla vita sociale. Quindi, se la condizione della persona con disabilità non può essere cambiata, la sua possibilità di diventare parte attiva della società si annulla.

Per questi approcci, le persone con disabilità sono considerate soggetti passivi incapaci di decidere, scegliere e di autodeterminarsi.

Approccio sociale

Il focus si sposta sulla necessità di **eliminare le barriere fisiche e culturali** per consentire la piena partecipazione delle persone con disabilità ai diversi ambiti della vita: **se la società è inaccessibile** e incapace di accogliere la diversità umana, **non è possibile garantire il reale e pieno coinvolgimento delle persone con disabilità.**

Approccio basato sui diritti umani

In questo caso le persone con e senza disabilità fanno parte della stessa società e hanno gli stessi diritti e doveri. I suoi **principi chiave** sono:

- **inclusione e partecipazione:** assicurare la stessa partecipazione alla società;
- **accessibilità:** abbattere tutte le barriere fisiche e culturali;
- **non discriminazione e pari opportunità:** combattere le discriminazioni e promuovere l’uguaglianza e l’equità.
- **rispetto delle differenze e della diversità;**
- **rispetto della dignità e autonomia** perché le persone con disabilità siano considerate e libere di fare le proprie

L’approccio sociale e quello basato sui diritti umani non considerano più la disabilità come un problema individuale e mettono la persona al centro.

Nell’**approccio sociale** la disabilità non è più vista come una questione individuale, ma viene riconosciuta come conseguenza dell’interazione dell’individuo con un ambiente non inclusivo.

Nell’**approccio basato sui diritti umani** le istituzioni hanno la responsabilità di garantire il pieno ed effettivo godimento dei diritti fondamentali alle persone con disabilità come ogni altro essere umano. Secondo questo approccio, le barriere di qualsiasi tipo rappresentano una discriminazione diretta e le persone con disabilità hanno diritti e strumenti per rivendicarne l’eliminazione.

Il modello proposto dalla Convenzione insiste perché la disabilità sia considerata come uno dei diversi aspetti che caratterizzano l’identità di una persona, ma non l’unico.

Fattori personali, fattori ambientali, barriere, facilitatori.

In questo nuovo modello proposto dalla Convenzione, sono tanti gli elementi da prendere in considerazione per comprendere meglio la relazione tra l’ambiente, la persona e la sua partecipazione a ogni ambito della vita.

Ecco un paio di esempi dove questa relazione può generare effetti positivi o negativi.

- **Avere una disabilità motoria e usare una sedia a rotelle (fattore personale) + vivere in una città con edifici e trasporti accessibili³ con presenza di rampe in sostituzione dei gradini, di dispositivi per scendere e salire le scale (fattore ambientale) = la disabilità si riduce, in alcuni casi fino a sparire. La persona può essere parte della società e inclusa alle stesse condizioni delle persone senza disabilità.**
- **Avere una disabilità intellettiva (fattore personale) + pregiudizio sociale che genera discriminazione secondo cui le persone con disabilità intellettiva non hanno capacità di scelta o decisione (fattore ambientale) = la disabilità si aggrava, influenzando negativamente la qualità della vita della persona che è esclusa dalla società e discriminata nell’esercizio dei suoi diritti fondamentali.**

La disabilità può essere considerata come una condizione umana inserita in un ambiente sfavorevole in grado di “disabilitare” la persona. I fattori personali e ambientali possono avere, quindi, un impatto positivo o negativo sulla disabilità, cioè, possono rappresentare delle **barriere** o dei **facilitatori**.

Esempi di **fattori personali** possono essere:

- **fisici** (genere, etnia, menomazione fisica, visiva, uditiva, intellettiva, mentale, corporatura, peso, età etc...);
- **socioeconomici** (benessere economico, classe sociale, livello di istruzione etc...).

I **fattori ambientali** possono essere:

- **fisici** rispetto all’ambiente in cui una persona vive (tipologia del territorio, clima, presenza di barriere architettoniche, disponibilità di trasporti accessibili, qualità dell’aria e dell’acqua etc...);
- **sociali** quando riguardano le relazioni e le interazioni con gli altri (la famiglia, gli amici, le reti, la partecipazione sociale, il livello di inclusione nella comunità);
- **attitudinali** relativi alle percezioni e alle credenze delle persone nei confronti della disabilità e delle stesse persone con disabilità (pregiudizi, stereotipi, discriminazioni oppure in senso positivo il livello di sostegno della comunità);
- **culturali** quando rappresentano gli aspetti culturali e religiosi dell’ambiente che possono condizionare la partecipazione di una persona con disabilità (valori, tradizioni religiose e culturali);
- **economici e politici** quando comprendono le risorse economiche e le politiche sociali a supporto delle persone con disabilità (accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria, all’occupazione, ai servizi sociali e ai benefici di welfare)

² Questa definizione è tratta dall’**ICF** (Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute) un sistema di classificazione adottato dall’OMS nel 2001 che aiuta a descrivere al meglio **lo stato di salute di un individuo all’interno di un dato ambiente**, come quello sociale, familiare, lavorativo e scolastico. Questa classificazione riguarda tutti, ha uso e valore universali e conduce all’utilizzo di un linguaggio comune sulla salute e sulla disabilità.

³ Per ulteriori approfondimenti sull’accessibilità rimandiamo all’art. 9.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per “**discriminazione fondata sulla disabilità**”[Ⓒ] si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “**accomodamento ragionevole**”[Ⓓ] si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per “**progettazione universale**”[Ⓔ] si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Ⓒ LA DISCRIMINAZIONE

Ecco la definizione del termine secondo il vocabolario Treccani: **Discriminazione** s. f. [dal lat. tardo *discriminatio*-*onis*]. Il fatto di discriminare o di essere discriminato; distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni: fare, non fare discriminazioni; per me i concorrenti sono tutti uguali, senza discriminazioni d’età, di sesso, di colore o di posizione sociale; giudicare con imparzialità, senza discriminazioni; più in partic.: d. politica, d. razziale, d. etnica, d. religiosa, diversità di comportamento o di riconoscimento di diritti nei riguardi di determinati gruppi politici, razziali, etnici o religiosi (la legge stabilisce pene precise per i casi in cui la discriminazione assuma carattere delittuoso o induca ad atti di violenza).

La Convenzione riconosce che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e beneficio. Ciò nonostante,

spesso accade che in molti contesti di vita (quali quello scolastico, lavorativo, ricreativo, dei trasporti pubblici ecc...) le persone con disabilità subiscano un trattamento meno favorevole o pregiudizievole, proprio in ragione della disabilità. In tali ipotesi, si configura appunto una discriminazione, vietata per legge⁴.

Ⓓ L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Per “accomodamento ragionevole” si intendono modifiche e adattamenti, appunto, ragionevoli e personalizzati studiati insieme alla persona con disabilità.

L’accomodamento ragionevole è uno strumento prezioso per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e consiste in una **soluzione specifica per quella determinata situazione**, un aggiustamento finalizzato a garantire che le persone con disabilità non siano discriminate nelle opportunità di lavoro, educazione o partecipazione alla vita pubblica e che potrebbe

avere effetti positivi anche su altre persone senza disabilità. La sua mancata attuazione rappresenta una forma di discriminazione.

È importante ricordare che l’accomodamento ragionevole non sostituisce il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legge. L’accomodamento ragionevole deve essere:

- **Personalizzato**, perché le soluzioni vanno adattate ai bisogni di ciascun individuo.
- **Proporzionato**, cioè, equilibrato alla natura della disabilità e alle esigenze dell’ambiente in cui si richiede l’accomodamento.
- **Ragionevole**, quando sono **bilanciati bisogni, soluzioni e impegno di spesa**.
- **Negoziato**, cioè, scaturire da una collaborazione tra la persona con disabilità e l’organizzazione o l’istituzione coinvolta.
- **Riservato**, per evitare lo stigma e gli stereotipi che

spesso ostacolano l’inclusione.

- **Adattabile** rispetto alle esigenze della persona con disabilità e delle condizioni che possono variare nel tempo.
- **Effettivo e dovuto**, nel senso di garantire alla persona con disabilità la concreta partecipazione al contesto lavorativo o di istruzione, di essere implementato obbligatoriamente e con effetto immediato.

Esempi:

- in ambito lavorativo si possono prevedere modifiche agli spazi, l’uso di ausili tecnici, ritmi di lavoro differenti;
- in ambito scolastico si può realizzare rendendo i materiali didattici più accessibili attraverso la multicanalità (video, immagini, testi), prevedendo valutazioni anche attraverso le prove orali, adattando tempi e organizzazione delle lezioni, utilizzando ausili per la scrittura e la lettura⁵.

E LA PROGETTAZIONE UNIVERSALE O UNIVERSAL DESIGN

La progettazione universale è un approccio metodologico che ha l'obiettivo di creare ambienti e prodotti inclusivi a vantaggio di tutte le persone, indipendentemente dalle


loro capacità o caratteristiche. Si basa su alcuni principi, come l'accessibilità, la fruibilità, la flessibilità e la semplicità dell'utilizzo che deve sempre richiedere il minimo sforzo, e può essere applicata in diversi campi, dall'architettura all'informatica, dal design, all'educazione.

L'*Universal Design/ Design for All* è in grado di considerare nella progettazione e realizzazione di progetti le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, al fine di trovare soluzioni

inclusive valide per tutti e non "dedicate" esclusivamente alle persone con disabilità, sia in ambienti di nuova costruzione, sia in ambienti già esistenti dove l'accessibilità può essere raggiunta anche attraverso "accomodamenti ragionevoli".


Per rendere più chiaro il concetto di *Progettazione Universale o Universal Design*, questa immagine può essere utile:

ESCLUSIONE




Ecco il classico cubo di Rubik a cui possono accedere solo persone vedenti, mentre non può essere utilizzato da persone cieche.

INTEGRAZIONE



Questa versione senza colori presenta delle scritte in Braille su ciascun quadrato e può essere utilizzato solo da persone cieche.

INCLUSIONE



Esempio di progettazione universale (*Universal Design*) dove il principale obiettivo è quello di creare strumenti accessibili al maggior numero di persone e in questo caso sia a persone cieche sia a persone vedenti.

4 FONTE: *DISCRIMINAZIONE BASATA SULLA DISABILITÀ*, guida di ANFASS Nazionale a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione. Per ulteriori approfondimenti sui principi di **non discriminazione** rimandiamo agli art. 3 e 5.

5 FONTE: CRPD General Comment n. 6/2018



Articolo 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione⁶ sono:

- (a)** il rispetto per la dignità intrinseca, l'**autonomia** individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b)** la non discriminazione;
- (c)** la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d)** il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e)** la parità di opportunità;
- (f)** l'accessibilità;
- (g)** la parità tra uomini e donne;
- (h)** il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

(a) Le persone con disabilità sono libere di fare le proprie scelte e hanno il diritto di essere supportate adeguatamente nell'esercizio di questa autonomia. Per esercitare il diritto di autodeterminazione, le esperienze e opinioni delle persone con disabilità devono essere considerate fondamentali rispetto a quelle dei familiari e di chi esercita la cosiddetta tutela (per ulteriori approfondimenti sul principio di autodeterminazione si veda art. 12).

(b) Le persone con disabilità vivono situazioni di discriminazione a causa di barriere ambientali o comportamentali che limitano la loro vita sociale, non consentendo loro di esercitare i diritti su base di uguaglianza con gli altri. La Convenzione introduce espressamente il divieto di discriminazione in ragione della disabilità (per un approfondimento del tema si rimanda all'art.5 della Convenzione).

(c) A ogni essere umano deve essere garantita la stessa partecipazione non solo in termini di consultazione, ma anche di coinvolgimento attivo nei processi decisionali compresa la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione.

(d) Tutti i membri di una società inclusiva devono accettarsi reciprocamente nella loro unicità, contrastando stereotipi e discriminazioni.

(e) Ogni individuo, indipendentemente dalla sua condizione di disabilità, ha il diritto di partecipare pienamente alla società e di godere degli stessi diritti delle altre persone.

(f) È necessario eliminare tutte le barriere fisiche, socio-economiche, culturali, attitudinali in modo che le persone con disabilità possano vivere in modo indipendente (per un approfondimento del tema si rimanda all'art.9 della CRPD).

(g) È necessario che ci sia parità tra donne e uomini rispetto ai diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità, ai risultati economici e sociali.

(h) Per garantire lo sviluppo delle capacità dei minori e realizzare il loro potenziale al massimo è necessario fornire loro risorse, sostegno e opportunità.

6 FONTE: *The Convention on the rights of persons with disabilities — Training Guide* – Professional Training Series N.19 – UNHCR – 2014

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere **la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità.** A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

- (a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;
- (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;

- (f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- (g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- (i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, **sino al massimo delle risorse di cui dispone** e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

- 3.** Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
- 4.** Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.
- 5.** Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 Uguaglianza e non discriminazione

- 1.** Gli Stati Parti riconoscono che **tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge** e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
- 2.** **Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità** e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
- 3.** Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
- 4.** Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

F Uguaglianza ed equità non sono sinonimi. Quali sono le differenze?

Uguaglianza significa fornire la stessa risorsa a tutti.

Equità significa innanzitutto riconoscere che **non tutte le persone partono dallo stesso punto** e che, quindi, per portare tutti allo stesso livello è necessario mettere in campo risorse diverse.

Se vogliamo fare un ulteriore passo in avanti, con la **giustizia sociale** si prevede che a tutte le persone debbano essere garantiti gli stessi diritti umani, risorse e opportunità, indipendentemente dalle loro caratteristiche e condizioni.

Ricordiamo che le barriere non sono solo fisiche ma anche comportamentali. Solo il cambiamento di sguardo verso la disabilità permette di eliminare le discriminazioni garantendo a tutte le persone con disabilità il diritto all'inclusione nella società a parità

di condizioni e opportunità delle altre persone.

Ecco alcuni tipi di discriminazione:

- Per **discriminazione diretta** si intende la situazione di svantaggio in cui "per motivi connessi alla disabilità, **una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga**".

Ad esempio, se una persona con disabilità riceve uno stipendio più basso rispetto agli altri colleghi a parità di lavoro oppure se un proprietario rifiuta di affittare un appartamento a una persona con disabilità, anche se la persona ha un'adeguata disponibilità economica.

- Per **discriminazione indiretta** si intende quando "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, **un patto o un comportamento apparentemente neutri**

mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone".

Ad esempio, se un'azienda non fornisce strutture, servizi o informazioni accessibili alle persone con disabilità, oppure se a parità di competenze non si offrono ai lavoratori e lavoratrici con disabilità le stesse opportunità di avanzamento di carriera o di formazione.

- Sono considerate discriminazioni anche le **molestie**, cioè quei comportamenti indesiderati, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, creando un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti".

- Le persone con disabilità incontrano anche forme più sottili e meno evidenti di discriminazione. Frasi come "Tu non molli mai!", "Che coraggio hai!", "Se ce l'hai fatta tu che

sei in sedia a rotelle, allora io non ho scuse per non farcela" implicano che le persone con disabilità siano individui automaticamente straordinari o rappresentino un modello solo per il fatto di essere disabili, diventando così ispirazione per le persone senza disabilità. Questa narrazione distorta della diversità e della disabilità è stata definita da Stella Young, attivista e attrice con disabilità "Inspiration Porn", cioè pornografia motivazionale,

L'*inspiration porn* è parte di una forma più ampia di discriminazione, l'abilismo, un paradigma culturale simile al razzismo per cui le persone che non rientrano nel concetto di "normalità" vengono escluse dalla società, ghettizzate e discriminate.



UGUAGLIANZA: a tutte le persone vengono dati gli stessi strumenti per affrontare la medesima situazione.

EQUITÀ: ad ogni persona vengono dati gli strumenti di cui ha bisogno per affrontare una certa situazione tenendo conto della sua condizione.

GIUSTIZIA: il concetto di giustizia sociale⁸ permette di fare un ulteriore passo in avanti nella promozione e protezione dei diritti umani perché finalmente si eliminano le barriere affrontando il problema alla radice.

⁷ Definizioni di cui all'art. 2 della Legge 67/2006

⁸ <https://www.vita.it/convenzione-onu-28-raccomandazioni-per-realizzare-il-cambiamento/>

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a **discriminazioni multiple**^G e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.
2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione⁹.


^G Questo articolo è il primo strumento che si concentra sulle forme multiple e composte di discriminazione vissute dalle donne con disabilità. La Convenzione, pur riconoscendo che le donne con disabilità sono "soggetti a discriminazioni multiple" non fa riferimento alle discriminazioni intersezionali¹⁰.

Con il termine intersezionalità, inventato nel 1989 da Kimberlé Crenshaw (giurista e attivista statunitense),

si fa riferimento a diverse dimensioni di identità ed esperienza che si sovrappongono, si intersecano e si influenzano. Per esempio, se si parla di discriminazioni intersezionali vuol dire che la discriminazione riguarda diverse dimensioni della persona. Lo stesso vale ovviamente quando si parla di intersezionalità nell'ambito della disabilità dove le persone con disabilità possono essere ulteriormente discriminate

e marginalizzate a causa di diversi fattori quali genere, razza, orientamento sessuale, classe sociale, etc. Le conseguenze che derivano da queste discriminazioni sono inseparabili, cioè possono essere valutate solo nel loro complesso perché formano una discriminazione nuova e più impattante, appunto, intersezionale, che non è solo il risultato della somma degli effetti derivanti dai singoli fattori coinvolti.

Un esempio può essere quello di una donna, straniera, con disabilità e della comunità LGBTQI+. L'appartenere a **gruppi minoritari** porta a dover affrontare ulteriori sfide dovute a una **doppia discriminazione etnica oltre che quella legata alla disabilità** che può influenzare l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, al lavoro. Lo stesso può accadere per l'appartenenza di una persona con disabilità ad una **classe sociale di basso reddito**.



⁹ Questo tema si può approfondire consultando la "Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne" ("Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women" - CEDAW) entrata in vigore nel 1981

¹⁰ Solo attraverso l'interpretazione successiva presentata nel General Comment on Article 6: Women with disabilities (2015) si è riconosciuto come per la disabilità sia presente la discriminazione intersezionale.

Articolo 7

Minori con disabilità

- 1.** Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
- 2.** In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, **il superiore interesse del minore**  costituisce la considerazione preminente.
- 3.** Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

L'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza¹¹ conferisce al bambino il diritto che il suo **interesse superiore** sia valutato e preso in considerazione in tutte le azioni o decisioni che lo riguardano, nella

sfera pubblica e in quella privata, per garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione e assicurare l'integrità fisica, psicologica, morale e spirituale del bambino, promuovendo la sua dignità umana.

Quindi, ogni volta che si deve prendere

una decisione che avrà ripercussioni su un minore in particolare o un gruppo di bambini o bambine in generale, sarà necessario valutare il possibile impatto (positivo o negativo) che tale decisione avrà sui minori interessati.

Per le questioni relative ai bambini con disabilità, il principio del "superiore

interesse del minore" è particolarmente importante perché si deve tenere conto delle esigenze specifiche di questi bambini e il loro benessere dovrà essere prioritario nelle decisioni che riguardano le cure, l'istruzione e la partecipazione sociale.

¹¹ <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/>

Articolo 8

Accrescimento della consapevolezza

- 1.** Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
 - (a)** sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
 - (b)** combattere gli **stereotipi**, i **pregiudizi** ¹² e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;
 - (c)** promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

- 2.** Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:
 - (a)** avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
 - (i)** favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
 - (ii)** promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

- (iii)** promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

- (b)** promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

- (c)** incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;

- (d)** promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

12 Lo **stereotipo** è l'idea semplificata che si ha di qualcuno o di qualcosa e si basa su caratteristiche che si suppongono proprie di un determinato gruppo. Solitamente si tratta di idee negative fondate su poche informazioni molto generalizzate. Si ritiene ad esempio come data l'incapacità di una donna con disabilità di ricoprire alcuni ruoli, come l'essere mogli o madri. Il **pregiudizio** è un falso giudizio che viene dato a qualcuno che realmente non si conosce basandosi su idee preconcette. Può essere positivo o negativo. È alla base di un comportamento umano che porta alla discriminazione rispetto ad individui o a gruppi¹².

12 FONTE: *Fondamentali, universali, inviolabili, indivisibili - strumenti per un'educazione partecipativa ai e per i diritti umani* - Carola Carazzone e Francesca Lange - LAS 2009

Articolo 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, **l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione** , compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- (a)** edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b)** ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

- (a)** sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- (b)** garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

- (c)** fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- (d)** dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e)** mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f)** promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- (g)** promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
- (h)** promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

J L'accessibilità è requisito fondamentale per permettere alle persone con disabilità (visiva, uditiva, fisica e intellettiva-relazionale), agli anziani, ai bambini e a chi ha esigenze particolari di accedere, muoversi, usufruire e godere dei servizi e degli spazi, garantendo l'esercizio dei propri diritti e una piena partecipazione alla vita sociale.

La partecipazione sociale delle persone con disabilità, spesso infatti, è limitata o impedita quando il contesto non prende in adeguata considerazione le sue caratteristiche e/o non adatta gli ambienti alle sue esigenze, creando – al contrario – barriere ed ostacoli insormontabili. Senza l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione

e alla comunicazione e ad altre strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, le persone con disabilità non avrebbero pari opportunità di partecipazione effettiva alla società.

Quindi, l'accessibilità deve essere vista come un sistema integrato dove ogni elemento contribuisce al risultato complessivo per incontrare le esigenze e le caratteristiche di ogni essere umano. L'accessibilità riguarda numerosi aspetti, tutti interconnessi fra loro.

Tra questi:

- **Spazi fisici:** corridoi, ingressi, servizi igienici e collegamenti verticali e orizzontali devono essere accessibili e fruibili da tutti indipendentemente dalle loro caratteristiche personali e funzionali.

- **Segnaletica e informazioni** leggibili, comprensibili (es. linguaggio *easy to read*¹³, codice braille¹⁴) e posizionate ad altezze appropriate, includendo formati visivi, tattili e sonori.

- **Comunicazione:** eliminazione delle barriere che impediscono alle persone di interagire e comunicare efficacemente. Ad esempio, la promozione di un servizio sul territorio deve soddisfare determinati criteri di accessibilità (Attraverso documentazione cartacea, via web, produzione di materiale audiovisivo, partecipazione ai social media, etc.¹⁵).

- **Tecnologia e servizi:** ascensori, porte automatiche, sistemi di comunicazione e biglietterie elettroniche devono essere progettati per essere utilizzabili da chiunque, indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive.

- **Illuminazione e sistemi acustici** devono essere pensati per persone con disabilità visive o uditive, garantendo sicurezza e facilità di orientamento.

- **Integrazione con il contesto urbano:** il collegamento tra spazi pubblici e privati, come strade, piazze e trasporti pubblici, deve essere agevole e privo di barriere.

13 L'**Easy to read** è un linguaggio che trasforma le informazioni in indicazioni facili da leggere aiutano le persone a trovare le cose che hanno bisogno di sapere. Le aiutano a prendere delle decisioni e a fare delle scelte.

14 Il **codice braille** è il metodo di lettura e di scrittura per ciechi e ipovedenti. Avviene tramite l'utilizzo di una tavoletta braille e di simboli univoci, diffusi a livello mondiale. Ideato agli inizi del XIX secolo, prende il nome dal suo inventore, il non vedente francese Louis Braille.

15 La **comunicazione accessibile** rispetta dei criteri tecnici (parametri e requisiti di scrittura digitale e web vedi rif. Legge 4/2004 e Conv. ONU) e di usabilità (la facilità d'uso, l'efficienza e il grado di soddisfazione nell'utilizzo dei siti web, app, documenti digitali, software).



Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la **protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio** ^K, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

^K L'IMPATTO DELLE EMERGENZE UMANITARIE SULLE PERSONE CON DISABILITÀ.

In caso di emergenze umanitarie, le persone con disabilità hanno

probabilità quattro volte maggiori di morire perché sono escluse dalle misure di preparazione alle catastrofi, sono invisibili quando si tratta di pianificare l'evacuazione, hanno difficoltà ad accedere a rifugi e spazi

sicuri a causa delle barriere ambientali, ricevono soccorsi e supporto inadeguati alla loro condizione. Nonostante l'aumento del rischio e dell'impatto, i bisogni fondamentali

e specifici delle persone con disabilità sono spesso ignorati o trascurati nella gestione del rischio di emergenza¹⁶.

¹⁶ FONTE: *Guidelines Inclusion of persons with disabilities in humanitarian action* - IASC 2019

Articolo 12

Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

- 1.** Gli Stati Parti riaffermano che **le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica** .
- 2.** Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
- 3.** Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
- 4.** Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

- 5.** Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

 L'art. 12 della Convenzione riconosce che le persone con disabilità godono della capacità legale, cioè sono titolari di diritti e doveri e hanno la facoltà di poterli esercitare autonomamente. L'articolo pone come fondamentale la scelta della persona interessata, che prevale sulla scelta di chiunque altro, anche se fatta nell'interesse della persona con disabilità¹⁷. Nella vita quotidiana però spesso le persone con disabilità sono discriminate e vittime di una cultura del pregiudizio che non riconosce o mette in dubbio le loro facoltà decisionali al punto da favorire negli anni l'adozione di provvedimenti illegittimi di limitazione o rimozione della capacità legale per chi avesse una diagnosi di compromissione delle facoltà intellettive. È importante tener presente che situazioni discriminatorie di questo tipo sono totalmente in contrasto con quanto previsto dal nostro ordinamento giuridico.

¹⁷ Il General comment n.1 GE.1403120, emanato dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità in data **11 aprile 2014** sottolinea come persistano ancora difficoltà nel comprendere che il modello di disabilità basato sui diritti umani implica un cambiamento di prospettiva nell'esercizio della capacità giuridica da parte delle persone con disabilità, dando il diritto alla titolarità della propria capacità, sia giuridica che di agire su un piano di parità con gli altri.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

- 1.** Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
- 2.** Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

- 1.** Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
 - (a)** godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
 - (b)** non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
- 2.** Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

- 1.** Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
- 2.** Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

- 1.** Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
- 2.** Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.
- 3.** Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.
- 4.** Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma

di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

- 5.** Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18

Libertà di movimento e cittadinanza

- 1.** Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:
 - (a)** abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
 - (b)** non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente

alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

- (c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
- (d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono **il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone** ^(M), e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

M VITA INDIPENDENTE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e questo significa avere a disposizione i mezzi necessari per esercitare il diritto di prendere tutte le decisioni riguardanti la propria vita.

La vita indipendente è una parte essenziale dell'autonomia e della libertà dell'individuo e non significa necessariamente vivere da soli; questa espressione non dovrebbe essere interpretata esclusivamente come

la capacità di svolgere da soli le attività quotidiane, ma essere considerata come la **libertà di scelta e di controllo, e il diritto al rispetto della dignità intrinseca e dell'autonomia individuale** (cfr. art. 3, lettera a).

L'autonomia personale e l'autodeterminazione sono fondamentali per una vita indipendente: l'accesso ai trasporti, all'informazione, alla comunicazione e all'assistenza personale, al luogo di residenza, alla routine quotidiana, alle abitudini,

al lavoro dignitoso, alle relazioni personali, all'abbigliamento, all'alimentazione, all'igiene e alla sanità, alle attività religiose, attività culturali e diritti sessuali e riproduttivi. Queste attività sono legate allo sviluppo dell'identità e della personalità dell'individuo: dove viviamo e con chi, cosa mangiamo, se preferiamo dormire fino a tardi, stare in casa o all'aperto, avere animali domestici, ascoltare musica, sono azioni e decisioni che costituiscono ciò che siamo. Indipendenza come forma di autonomia

personale significa avere l'opportunità di scegliere e controllare lo stile di vita personale e le attività quotidiane.

Per far sì che tutto questo si realizzi è necessario che chi ha la responsabilità della promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità agisca nel miglior modo possibile e in tempi rapidi per rendere i servizi adeguati a una vita indipendente fatta di esigenze, desideri, aspettative e obiettivi esistenziali.

Articolo 20 Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- (a)** facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
- (b)** agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- (c)** fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d)** incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

- (a)** mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b)** accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- (c)** richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

- (d)** incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- (e)** riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 22

Rispetto della vita privata

- 1.** Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
- 2.** Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23

Rispetto del domicilio e della famiglia

- 1.** Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
 - (a)** sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
 - (b)** sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
 - (c)** le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.
- 2.** Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso

l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

- 3.** Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.
- 4.** Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
- 5.** Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24

Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono **un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli** ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

- (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;
- (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

- (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
- (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
- (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

- (a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
- (b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;
- (c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

N L'EDUCAZIONE INCLUSIVA

Il **diritto all'educazione** fa la sua comparsa per la prima volta nella **Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948**, all'**articolo 26** definito come un **"diritto fondamentale che appartiene ad ogni essere umano ed è indispensabile per lo sviluppo integrale di ciascuno"**.

Il diritto all'**educazione inclusiva** rappresenta l'evoluzione di questo concetto e dev'essere riconosciuto **senza alcun tipo di discriminazione** verso qualsiasi forma di diversità, compresa la disabilità.

Quando si parla di educazione inclusiva il sistema educativo dovrebbe essere in grado di fornire a ogni studente **le stesse opportunità di apprendimento, senza discriminazione** rispetto alle capacità, allo status socioeconomico o al background culturale. Per promuovere e garantire l'accesso e la partecipazione di tutti non dovrebbero essere gli studenti ad adattarsi al sistema educativo, ma il contrario.

Per realizzare il pieno diritto all'educazione per le persone con disabilità senza discriminazioni e su base di pari opportunità, è necessario quindi un **sistema di istruzione inclusivo** per tutti gli ordini e gradi scolastici e un **apprendimento continuo** lungo tutto l'arco della vita, per garantire come previsto per legge:

- il **pieno sviluppo del potenziale umano**, del senso di **dignità** e dell'**autostima**
- il **rispetto dei diritti umani**, delle libertà fondamentali e della diversità
- lo **sviluppo della personalità**, dei talenti e della creatività, delle abilità fisiche e mentali, secondo le **potenzialità di ciascuno**
- la **partecipazione effettiva** a una società libera
- l'inclusione effettiva nel sistema di istruzione generale che preveda un **accomodamento ragionevole** in funzione dei bisogni e del **sostegno necessario** per ottimizzare il **progresso scolastico** e la **socializzazione**¹⁸.

Abbiamo il dovere di adottare tutti gli accomodamenti

ragionevoli necessari a creare un *modello di educazione* inclusivo che presuppone non solo l'inserimento di studenti con disabilità in classi ordinarie, ma un processo di riforma culturale, sistemico e strutturale.

Perché possa realizzarsi concretamente quanto disposto dall'art. 24 della Convenzione, ossia l'accesso a un'istruzione inclusiva, equa, gratuita e di qualità, i sistemi educativi devono rispondere a quattro requisiti:

- **Disponibilità:** in termini quantità di istituti (pubblici, privati e paritari) volti a garantire il percorso formativo di tutti;
- **Accessibilità:** degli edifici (in ogni spazio, anche in quelli ricreativi), dei loro arredi, ma anche dei curricula, degli strumenti, dei testi e dei metodi utilizzati;
- **Accettabilità:** a livello di strutture, beni e servizi, affinché l'istruzione sia erogata con criteri adatti a ogni singolo studente, tenendo conto delle loro peculiarità;

• **Adattabilità:** le strutture nuove devono essere create secondo i canoni previsti dalla progettazione universale, mentre accomodamenti ragionevoli risultano indispensabili per rendere adeguato quanto già esistente alle esigenze dei singoli studenti.

Lo sviluppo di una persona può considerarsi completo quando il processo di inclusione si proietta anche al di là dello spazio educativo, arrivando nella comunità di appartenenza e diventando inclusione sociale. Fino a che la diversità non sarà considerata come un valore sociale e culturale, la comunità non potrà dirsi inclusiva.

¹⁸ FONTE: CRPD General comment No. 4 (2016)

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parti riconoscono che **le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile** , senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

- (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- (d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero

e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;

- (e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

L'ACCESSO AI SERVIZI

Il diritto alla salute include l'**accesso ai servizi sanitari di base, di prevenzione e specializzati**, come la riabilitazione e le cure residenziali.

Le persone con disabilità necessitano di accedere ai servizi sanitari per le stesse motivazioni,

allo stesso modo e nella stessa misura delle persone senza disabilità, ma spesso incontrano barriere significative: per esempio, cliniche e ospedali fisicamente inaccessibili; mancanza di mezzi di trasporto adeguati; mancanza di comunicazione nelle strutture sanitarie; personale non formato; atteggiamenti

discriminatori degli operatori sanitari; rifiuto del trattamento per motivi di disabilità¹⁹.

Il modello a cui tendere dovrebbe essere l'**Assistenza Sanitaria Universale (Universal Health Coverage)**: tutte le persone, incluse quelle con disabilità, devono poter avere accesso e ricevere tutte le cure

necessarie nel momento in cui ne hanno bisogno e nel luogo in cui si trovano, senza incorrere in spese non sostenibili.

I servizi devono includere la promozione della salute, la prevenzione, i trattamenti medico chirurgici, la riabilitazione e le cure palliative, durante tutto l'arco della propria vita²⁰.

19 FONTE: *Inclusive health services for persons with disability, Toolkit on Disability for Africa, UN*

20 FONTE: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-uhc>

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

- 1.** Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
 - (a)** abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
 - (b)** facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.
- 2.** Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
- 3.** Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

- 1.** Gli Stati Parti riconoscono **il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri** ; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:
 - (a)** vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
 - (b)** proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
 - (c)** garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

- (d)** consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- (e)** promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
- (f)** promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- (g)** assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- (h)** favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- (i)** garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- (j)** promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
- (k)** promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2.

Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

P DIRITTO AL LAVORO

Nell'ambito del diritto al lavoro, il divieto di discriminazione va rispettato in tutte le fasi che compongono il ciclo lavorativo: dal momento della domanda e della ricerca di un'occupazione a quello dell'assunzione, nei programmi di aggiornamento, nelle possibilità di avanzamento di carriera, nel reinserimento lavorativo,

nella cessazione del rapporto di lavoro.

Si tratta di principi che devono valere per tutti i lavoratori, compresi quelli con disabilità, e si sostanziano nell'avere pari opportunità; nel riconoscimento del valore del proprio lavoro, anche in termini economici; nella garanzia di condizioni di lavoro adeguate, salubri e sicure, anche rispetto alla tutela da molestie; oltre che in rimedi

certi ed efficaci in caso di lesione dei propri diritti.

Le pari opportunità e accesso al lavoro in condizioni di uguaglianza con gli altri vanno intesi nella loro accezione più ampia, quindi non limitatamente a forme di lavoro protetto, ma estesi a tutte le opzioni possibili, con politiche di sostegno e promozione dell'occupazione delle

persone con disabilità. Le forme di occupazione "protetta", non possono essere considerate come strumenti di integrazione lavorativa, perché al loro interno le persone con disabilità sono segregate rispetto al resto della collettività, relegate ad alcune limitate mansioni che si ritiene siano in grado di svolgere e spesso non tutelate da forme contrattuali regolari e/o equamente retribuite.

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono **il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie** , incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

- (a)** garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;
- (b)** garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
- (c)** garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni

di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

- (d)** garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
- (e)** garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

DIRITTO A UN LIVELLO DI VITA ADEGUATO

Questo articolo riassume tutti gli altri nel segno della dignità integrale della persona, infatti, riguarda:

- Il diritto a cibo
- Il diritto ad un alloggio adeguato e a del vestiario

- Il diritto alla salute
- Il diritto allo studio
- Il diritto alla previdenza sociale
- Il diritto al lavoro liberamente scelto
- Il diritto a condizioni di lavoro dignitose

Vista la sua enorme importanza i governi hanno la responsabilità di garantire il diritto a un

tenore di vita adeguato a tutte le persone: attuando strategie di lotta alla povertà, riconoscendo che essere liberi dalla povertà è un diritto umano; rispondendo alle esigenze particolari delle persone o di gruppi che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità, comprese le persone con disabilità, gli anziani, le donne,

le madri single, le famiglie con minori; assicurando che tutti possano rivendicare e far valere il diritto a un adeguato tenore di vita davanti ai tribunali per i diritti umani e ad altri organi amministrativi.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- (a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente **partecipare alla vita politica**^R e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
 - (i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
 - (iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo,

ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.

- (b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
 - (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
 - (ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

^R La Convenzione stabilisce che le persone con disabilità hanno il diritto a partecipare su base di uguaglianza con gli altri alla **vita politica e pubblica**.

^S Ugualmente devono poter partecipare alla **vita culturale, sportiva, ricreativa** e quindi

devono essere garantiti servizi accessibili e accomodamenti ragionevoli, come illustrato dall'**Articolo 30**. Diversamente, tuttavia, il bambino, la bambina, il ragazzo e la ragazza con disabilità che non possono partecipare a una gita scolastica, andare a teatro, allo

stadio, in un museo, praticare lo sport che vorrebbero perché i mezzi e gli spazi sono inaccessibili, si trovano in una situazione di discriminazione e essere in grado di riconoscerle è il primo passo per tutelare i diritti delle persone con disabilità.

Lo sport, in particolare, è uno strumento di inclusione sociale per eccellenza. Gli operatori delle società sportive devono poter riconoscere le situazioni di rischio di discriminazione per intervenire tempestivamente e promuovere la cultura dell'inclusione.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

- 1.** Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a **prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale** e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
 - (a)** abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
 - (b)** abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
 - (c)** abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
- 2.** Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
- 3.** Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
- 4.** Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
- 5.** Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
 - (a)** incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
 - (b)** garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
 - (c)** garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
 - (d)** garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
 - (e)** garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 Statistiche e raccolta dei dati

- 1.** Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
 - (a)** essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
 - (b)** essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.
- 2.** **Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate**  in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.
- 3.** Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

T LA MANCANZA DI DATI SULLA DISABILITÀ

L'Organizzazione Mondiale della Salute stima che le persone con disabilità siano circa il 16% della popolazione globale, rappresentando una delle minoranze sociali più numerose al mondo.

Tuttavia, la mancanza o frammentarietà di dati sulla disabilità ha una forte ricaduta sui processi di inclusione, ostacolando l'implementazione di politiche efficaci e di servizi adeguati alle persone con disabilità.

Molto spesso, infatti, i dati sulla disabilità vengono raccolti in modo incompleto perché non esistono dei metodi standard o perché le persone con disabilità non sono coinvolte nel processo di raccolta o ancora perché manca la consapevolezza di quanto sia importante avere a disposizione dati sulla disabilità.

L'assenza di dati disaggregati, statistiche e informazioni, rende le persone con disabilità e i loro bisogni "invisibili", non considerate. Inoltre quando i dati quantitativi

sulla disabilità sono disponibili, spesso mancano quelli qualitativi, che consentirebbero una migliore comprensione delle esperienze, delle prospettive e delle sfide da loro affrontate.

Al momento in Italia, in Europa e nel mondo si sta cercando di recuperare questa enorme lacuna, ma è necessario rafforzare l'impegno politico e istituzionale per migliorare la raccolta, l'analisi e l'utilizzo dei dati relativi alle persone con disabilità, promuovere

la raccolta di dati disaggregati per tipo di disabilità, genere ed età, considerando tutte le persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, compresi i bambini e le persone con disabilità intellettiva, con disabilità del neurosviluppo, psicosociale e le persone accolte negli istituti.

Articolo 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono **l'importanza della cooperazione internazionale**^U e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

- (a)** far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
- (b)** agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
- (c)** agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
- (d)** fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

U COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

In Europa sono circa 87 milioni le persone con disabilità, mentre in Italia sono quasi 13 milioni, cioè il 22% della popolazione totale (più di 1 italiano su 5), e oltre 3 milioni di persone hanno una disabilità grave.

Spesso le persone con disabilità non hanno le stesse opportunità di vita delle altre persone perché non accedono alla salute, all'educazione, al lavoro. Questo accade soprattutto nei Paesi del Sud del mondo, dove

vive l'80% delle persone con disabilità. Qui si incontrano condizioni di forte povertà in cui moltissime persone non hanno accesso al cibo, alle cure o all'assistenza di cui hanno bisogno e il rischio di sviluppare una disabilità cresce vertiginosamente.

Allo stesso modo, in questi contesti le persone con disabilità non accedono al sistema scolastico (i bambini con disabilità hanno 2,5 volte più probabilità di restare esclusi dalla scuola rispetto ai coetanei senza disabilità) e 8 volte su 10 non riescono a trovare lavoro, versando

in condizioni di povertà estrema. A causa di questo circolo vizioso chi ha una disabilità rischia maggiormente di diventare povero e chi vive in una condizione di povertà rischia maggiormente di sviluppare una disabilità.

La cooperazione internazionale, che contribuisce a promuovere la pace, la giustizia e il benessere dei popoli, può contribuire a spezzare questo ciclo che lega povertà e disabilità e rappresenta uno strumento fondamentale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile:

a. Investendo sullo sviluppo delle competenze culturali e professionali delle persone, tenendo conto dell'aspetto primario della salute (*development of the people*)

b. Stimolando la crescita economica, garantendone una distribuzione equa (*development for the people*)

c. Dando ad ogni individuo la possibilità di partecipare allo sviluppo (*development by the people*)²¹.

²¹ FONTI:
2023 Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters;
www.edf.org;
ISTAT: <https://disabilitaincifre.istat.it/>

Articolo 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

- 1.** Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative **all'attuazione della presente Convenzione** **V**, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.
- 2.** Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
- 3.** La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

V Storicamente le persone con disabilità sono state escluse dai processi consultivi e decisionali, a causa di pregiudizi, barriere comportamentali, difficoltà legate alla fruizione delle informazioni e all'accesso alle diverse forme di comunicazione.

La Convenzione propone un modello nuovo in cui sono le stesse persone con disabilità a farsi portavoce dei propri diritti. Questo modello, sintetizzabile nel motto "niente su di noi senza di noi", promuove la loro partecipazione in maniera effettiva, autonoma e responsabile

alla vita pubblica, in condizione di uguaglianza con gli altri.

Il pieno coinvolgimento delle persone con disabilità e della società civile tutta ha permesso di creare un trattato rivoluzionario sul piano dei diritti umani e di proporre un modello

divenuto emblema della partecipazione attiva che le persone con disabilità rivendicano sulle scelte relative alle proprie esistenze.

Articolo 34

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

- 1.** È istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
- 2.** Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
- 3.** I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
- 4.** I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
- 5.** I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni,

ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

- 6.** La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.
- 7.** I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
- 8.** L'elezione dei sei membri aggiuntivi del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
- 9.** In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
- 10.** Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

- 11.** Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.
- 12.** I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.
- 13.** I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35

I rapporti degli Stati Parti

- 1.** Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
- 2.** Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.
- 3.** Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.
- 4.** Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.
- 5.** I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

- 1.** Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.
- 2.** Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
- 3.** Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.
- 4.** Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.
- 5.** Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi

delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37

Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

- 1.** Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.
- 2.** Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

Relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

- (a)** le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
- (b)** il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39

Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Articolo 40

Conferenza degli Stati Parti

- 1.** Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.
- 2.** La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41 Depositario

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 43 Consenso ad essere vincolato

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. È aperta all'adesione di ogni Stato o Organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Articolo 44 Organizzazioni d'integrazione regionale

- 1.** Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.
- 2.** I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
- 3.** Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.
- 4.** Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45

Entrata in vigore

- 1.** La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
- 2.** Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 46

Riserve

- 1.** Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
- 2.** Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

- 1.** Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
- 2.** Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

- 3.** Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48

Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 49

Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50

Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità ("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando i fatti oggetto della comunicazione

siano avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.
2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione

attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.
2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. È aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.
4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunziarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte

il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Pubblicazione a cura di CBM Italia ETS
via Melchiorre Gioia 72, 20152 Milano
Codice Fiscale 97299520151

Si ringrazia per il contributo Laura Abet
-Centro Antidiscriminazione Franco
Bomprezzi, Ledha-Lega per i diritti
delle persone con disabilità.

Il testo italiano della Convenzione
delle Nazioni Unite qui riprodotto è quello
proposto dall'Osservatorio Nazionale
delle Persone con disabilità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Progetto grafico

Parco Studio

Stampa

Arti Grafiche Alpine, novembre 2024

